



Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID 8399] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Sassari 3", della potenza di 28 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio dei comuni di Sassari (SS) e Porto Torres (SS), in località "Strada vicinale Santa Giusta"

Proponente: Energia Pulita Italiana Srl

Invio controdeduzioni al Parere Istruttorio MIC

Premesso che

- con nota del 27/04/2022 acquisita con prot. n. MiTE-55035 del 04/05/2022, perfezionata con nota del 06/12/2022, acquisita al prot. MiTE-153883 del 07/12/2022, la Società Energia Pulita Italiana S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 per il progetto indicato in oggetto;
- con nota MiTE n. 7290 del 19/01/2023, la Regione Sardegna ha trasmesso le proprie osservazioni al progetto in oggetto;
- in data 11/07/2023, la società proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni;
- Con nota n. 210416 del 21/12/2023 il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR ha trasmesso il proprio parere tecnico istruttorio in relazione al progetto in oggetto;

Tutto ciò premesso, la società Energia Pulita Italiana Srl, proponente del progetto di cui all'oggetto, in persona del rappresentante legale Diego Josè Gonzalez Caceres con la presente

trasmette

il documento di controdeduzioni al parere istruttorio non favorevole del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, emesso in data 21/12/2023 con nota n. 210416, e

chiede

a codesto Ministero di acquisirlo e di prenderne atto nell'ambito del giudizio di compatibilità ambientale riferito al progetto in oggetto.

Cordiali Saluti

Energia Pulita Italiana Srl
Il legale rappresentante
Diego Jose Gonzalez Caceres

Alla cortese attenzione di:

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

PEC va@pec.mite.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione tecnica PNRR-PNIEC

PEC COMPNIEC@pec.mite.gov.it

Regione Autonoma della Sardegna

Direzione generale della difesa dell'ambiente

Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)

PEC difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: [ID_VIP 8399] PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Porto Torres e Sassari) – Progetto di un impianto agrivoltaico denominato “SASSARI 3”, della potenza di 28 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in località “Strada vicinale Santa Giusta” – PROGETTO DEFINITIVO. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC). Proponente: Energia Pulita Italiana S.r.l.

Riscontro al Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR



INDICE

PREMESSA	2
PARERE MIC SS PNRR	4
1. BENI PAESAGGISTICI	4
1.1 CONTRODEDUZIONE	9
2. CUMULO CON ALTRI PROGETTI E LOCALIZZAZIONE	13
2.1 CONTRODEDUZIONE	17
3. ATTIVITÀ PROGETTUALI AGRICOLE	22
3.1 CONTRODEDUZIONE	28
4. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE	33
4.1 CONTRODEDUZIONE	33
5. AREE NON IDONEE	35
5.1 CONTRODEDUZIONE	36
6. PREVENZIONE ANTINCENDIO	39
6.1 CONTRODEDUZIONE	40



PREMESSA

Nel presente documento si intende dare un riscontro puntuale al **Parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** con nota protocollo MIC_SS-PNRR n. 0029009-P del 19-12-2023 in merito al Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Sassari 3", di potenza pari a 28 MWp, da realizzarsi nei comuni di Porto Torres e Sassari (SS), in località "*Strada vicinale Santa Giusta*" con codice di procedura ID: 8399 (di seguito "Progetto"), di cui si riepilogano di seguito le caratteristiche fondamentali:

- l'area complessiva occupata dal Progetto è di 45,50 ha circa, di cui 12,86 ha effettivamente utilizzati per il posizionamento dei trackers.
- i terreni scelti per la collocazione del Progetto
 - non sono soggetti a vincoli diretti
 - hanno destinazione agricola e sono attualmente utilizzati a seminativo e pascolo
 - non ospitano colture di pregio
- l'impianto agri-voltaico che s'intende realizzare risponde alle seguenti caratteristiche:
 - Potenza complessiva di picco di 28 MW
 - 44.800 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino con soluzione bifacciale e con potenza di picco 280 Wp, per un totale di 1.792 stringhe;
 - Producibilità annua stimata pari a 52.283 MWh per cui si eviterà di emettere in atmosfera una quantità di CO₂ pari a 61.409,928 t durante tutta la vita utile dell'impianto, considerando come fattore di conversione il coefficiente 0,445 kgCO₂/kWh¹.
- Si prevede integrazione della produzione energetica con attività agro-zootecnica:
 - La superficie tra le file e sotto i pannelli sarà destinata a prato stabile di leguminose e destinato al pascolo;
 - Le aree perimetrali e alcuni spazi di risulta saranno interessate dalla presenza di ulivi per la produzione di olio.
- La compatibilità del Progetto con gli strumenti di pianificazione regionale, territoriale e locale è ampiamente analizzata nel Quadro Programmatico dello Studio d'Impatto

¹ ISPRA, 2019: *Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra nel settore elettrico nazionale e nei principali Paesi Europei*, A. Caputo (a cura di), Roma Edizione 2019, pag. 29.



Ambientale (elaborato SASSARI3-IAR01-R1_Studio d'Impatto Ambientale, rif. Capitolo 2).

- La compatibilità ambientale del Progetto viene ampiamente valutata nel Quadro Ambientale dello Studio d'Impatto Ambientale (elaborato SASSARI3-IAR01-R1_Studio d'Impatto Ambientale, rif. Capitolo 4).
- La compatibilità paesaggistica è stata valutata nello studio di settore SASSARI3-AR04_Relazione Paesaggistica con esito positivo. Inoltre, la presenza dell'impianto verrà mitigata da una fascia di mitigazione perimetrale.
- La compatibilità archeologica viene valutata nella Relazione Archeologica (SASSARI3-IAR09_Relazione archeologica) così come previsto dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, con le relative cartografie a supporto dello studio.
- Il Progetto intende contribuire a raggiungere gli obiettivi di produzione energetica da fonti rinnovabili previsti dall'emanando PEARS per il periodo 2015 – 2030, in cui al 2030 si ambisce a raggiungere in Sardegna almeno il 32% nelle energie rinnovabili e mira ad agevolare la transizione energetica del Paese e contribuire all'indipendenza dello stesso da gas e fonti fossili, nell'ottica della sostenibilità ambientale.
- L'area di Progetto è esterna alle fasce di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte II e dell'art. 136 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, portate a 500 m per gli impianti fotovoltaici ai sensi della lettera **c-quater, co. 8, art. 20 del d.lgs. 199/2021**.

Si precisa inoltre che la società Energia Pulita Italiana Srl ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale con nota del 27/04/2022, acquisita al prot. MiTE-153883 in data 07/12/2022. In data 10/07/2023 la società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa in riscontro alle osservazioni del pubblico ricevute dalla Regione Autonoma della Sardegna al prot. MiTE-2023-0007290 del 26/01/2023.

Nel presente documento, si intende dare un riscontro puntuale alle tematiche sollevate dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR nel parere istruttorio di cui sopra.




PARERE MIC | SS PNRR

1. BENI PAESAGGISTICI

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di diversi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 22/11/2023, paragrafi A.1 e A.1.3 - Allegato n. 1), tanto da individuare per l'area interessata dall'impianto industriale di cui trattasi un rischio archeologico "medio-alto": "L'area in progetto presenta, infatti, un'altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione degli interventi di scavo previsti. Per questo la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto. Oltre alla tutela diretta dei beni culturali è necessario rappresentare le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato. Infatti l'installazione dei pannelli fotovoltaici interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, presso i quali sono progettati spesso a brevissima distanza, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto, che genererebbe una alterata percezione degli stessi beni culturali nel loro rapporto funzionale come sopra descritto. Esempio in questo ambito è il caso dei Nuraghi S.Osanna, Trobas e Renuzzu-Pozzo d'Esse, totalmente interposti tra le aree d'impianto. Per quanto espresso la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del patrimonio archeologico dell'area in progetto e del relativo contesto di giacenza come sopra descritto":



quadri naturali" godibili dal "continuo susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze", come evidenzia il predetto Decreto (v, il predetto parere endoprocedimentale: "... Le opere in progetto contrastano inoltre, oltre che con le norme di tutela di cui al D.lgs 42/2004, con le Norme di Attuazione del P.P.R, in particolare in riferimento a tutti gli articoli richiamati nel precedente paragrafo B.1.1.d, relativi alle componenti di paesaggio con valenza ambientale e al sistema territoriale con valenza storico-culturale, ai beni paesaggistici ambientali e storico-culturali, agli usi civici, alle aree gestite dal Consorzio di Bonifica della Nurra, tutti ambiti sui quali l'impianto in esame interferirebbe. Oltre alle interferenze dirette con aree tutelate che rende non idonea la localizzazione dell'impianto, si deve considerare, quale ulteriore fattore che determina la non idoneità della localizzazione proposta, la prossimità con diversi altri beni a vario titolo tutelati e le interferenze delle distese di elementi tecnologici incongrui sulla visuali percepibili dai beni stessi o verso essi, che renderebbero distopica la stessa percezione e interpretazione dei contesti paesaggistici e culturali: la "Fascia costiera", individuata dal PPR come bene paesaggistico d'insieme; l'area di Porto Ferro, Argentiera e Stintino, dichiarata ai sensi dell'art.136 del D.lgs 42/2004 di notevole interesse pubblico tramite DM 14/01/1966, per la quale si ravvisa la forte criticità, determinata dall'inserimento dei campi agrivoltaici nel sistema dei con visivi verso la pianura, come deducibile anche dalla documentazione di progetto, e dall'interferenza con i "bellissimi quadri naturali" godibili dal "continuo susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze", come evidenzia il Decreto; i numerosi beni archeologici e architettonici, tutelati ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004, presenti nel raggio di soli 700 metri dai campi agrivoltaici e dalle relative opere di connessione (vedi Delibera G.R. N. 59/90 del 27.11.2020) ..."):

**LEGENDA** Area di progetto Battery Pack Cluster in Progetto Cavidotto in progetto**Are dichiarate di notevole interesse pubblico (artt. 136 e 157)** Perimetri non esaminati dal Comitato del PPR Perimetri esaminati dal Comitato del PPR Perimetri da ricognizione speditiva

(da SIA – Carta delle aree di notevole interesse pubblico (artt. 136 e 157), elaborato n. SASSARI3-IAT05, particolare con relativa legenda)

CONSIDERATO che il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, nel suo Assetto ambientale, classifica le aree interessate dal progetto di cui trattasi quali “aree ad utilizzazione agro-forestale” e, più precisamente, quali “colture erbacee specializzate”, disciplinate dagli articoli 28, 29 e 30 delle relative NTA, vietandone la trasformazione per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa (v. lett. a del comma 1 dell'art. 29 delle NTA), localizzazione alternativa qui non espressa dal Proponente (v. SIA, capitolo 3.1.2 Alternative di localizzazione, elaborato integrativo n. SASSARI3-IAR01-R1) attraverso una concreta comparazione con altri siti, quali ad esempio quelli già edificati o a destinazione industriale/artigianale presenti nell'intorno (risultando, invece, le indagate Alternative nn. 1 e 2 comunque in zone agricole – pascolo la prima e in “area a forte vocazione agricola” la seconda e, pertanto, comunque incompatibili con la disciplina del PPR), risultando pertanto l'analisi



condotta per l'individuazione di alternative localizzative una sostanziale conferma della bontà delle ragioni sottese alle soluzioni progettuali e di fonte rinnovabile prescelte da cui è scaturito il progetto in esame:



(da PPR – Carta dei dispositivi di tutela ambientale, elaborato n. SASSARI3-IAT06, particolare con relativa legenda, ove l'area di progetto è identificata quale "coltura erbacea specializzata")

CONSIDERATO che nelle aree interessate dall'impianto industriale in progetto il relativo paesaggio si caratterizza anche per la presenza delle recinzioni dei terreni con muretti a secco in pietra locale (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 22/11/2023, paragrafo B.2: "... La realizzazione delle opere in progetto determinerebbe anche la sottrazione di elementi che contribuiscono a caratterizzare marcatamente il paesaggio e comporterebbero inevitabilmente la rimozione di muri a secco, elementi dal valore storico-identitario che delimitano le tanche e le strade, e di siepi e arbusti della macchia mediterranea presenti lungo i bordi stradali, lungo i confini e nei campi sui quali dovrebbe essere collocato l'impianto. Tale aspetto non è stato peraltro considerato nel progetto e non si chiarisce quali interventi siano previsti per i muri a secco che delimitano attualmente le aree di impianto, posizionati sulle stesse linee di confine in cui è prevista l'installazione delle recinzioni e la piantumazione della fascia di mitigazione ...") e che tali elementi identitari del paesaggio, interferiti dal progetto di cui trattasi, sono tutelati dal Piano paesaggistico regionale (v. NTA – Allegato 3, punto 2.2, come parte della rete infrastrutturale storica; NTA, art. 6, comma 5, e art. 9).

CONSIDERATO che la tradizione costruttiva dei muri a secco è oggetto della Decisione del Comitato intergovernativo dell'UNESCO n. 13.COM 10.B.10, adottata in Port Louis il 26/11/2018-01/12/2018,

con la quale l'Art of dry stone walling, knowledge and techniques è iscritta nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, su proposta d'iscrizione formulata anche dall'Italia.

CONSIDERATO che lo stesso Proponente deve riconoscere che tra tutti gli impatti determinati dal progetto di cui trattasi sui fattori ambientali indicati dal D.Lgs. n. 152 del 2006, quello relativo al "paesaggio" costituisce il più alto nella fase di esercizio insieme a quello sulla componente "atmosfera":



FIGURA 56 – VALORI DEGLI IMPATTI GLOBALI SU OGNI SINGOLA COMPONENTE - FASE DI ESERCIZIO

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

1.1 CONTRODEDUZIONE

In relazione all'interruzione della continuità dei caratteri peculiari del territorio rurale in cui il progetto si inserisce, si sottolinea che verranno conservati i manufatti che rappresentano le testimonianze storiche e agricole del territorio. In particolare, in relazione alla tradizione costruttiva dei muri a secco, oggetto della Decisione del Comitato intergovernativo dell'UNESCO n. 13.COM

10.B.10, si precisa che l'intervento intende rispettare questa tipologia di strutture non violandone i principi. Infatti, verranno conservati e preservati la maggior parte dei muretti a secco e le tipiche strutture per il ricovero dei pastori presenti nell'area di progetto, così come evidenziato nello stralcio del layout riportato di seguito:



FIGURA 2 - PARTICOLARE LAYOUT DI IMPIANTO IN RAPPORTO AI MURETTI A SECCO OGGETTO DI TUTELA E CONSERVAZIONE

Inoltre, verrà mantenuta la connotazione agricola del territorio, trattandosi di un impianto agri-fotovoltaico; a questa verrà però integrata la produzione di energia elettrica al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dalle convenzioni europee al 2030 con un apporto positivo sulle colture come un ombreggiamento del suolo sottostante permettendo così un risparmio sull'acqua di irrigazione fino al 20% e una protezione delle colture da picchi di calore. Inoltre, le colture possono beneficiare della copertura dei pannelli contro la grandine, mentre nell'agricoltura tradizionale bisognerebbe installare reti o altre coperture.

Infine, in relazione a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, questo particolare tipo di impianti per la produzione di energia da fonte solare si pone come obiettivo principale la conservazione dell'attività agro-zootecnica attraverso l'integrazione dell'agricoltura locale e tradizionale alla produzione di energia, con una conseguente valorizzazione delle produzioni agricole tradizionali



In riscontro alle considerazioni del Ministero della Cultura in merito agli aspetti paesaggistici si deve specificare quanto segue:

- il progetto in esame è localizzato all'esterno della fascia costiera così come perimetrata nella cartografia del P.P.R. di cui all'art 5 delle N.T.A., non si pone quindi in continuità, né entra in contatto visivo con la stessa. Il progetto non è pertanto soggetto alla Disciplina prevista per questa componente ambientale dall'art. 20 delle NTA del PPR;
- l'area individuata per l'installazione dell'impianto si colloca al di fuori delle fasce di rispetto del Fiume Santu e dell'area di notevole interesse pubblico di Porto Ferro, Argentario e Stintino; pertanto.

Per quanto riguarda la citata interferenza dell'impianto con le aree tutelate ai sensi del dell'art. 142, co. 1, lett. h) del D. lgs. 42/2004 (zone gravate da usi civici), questa in realtà non sussiste, in quanto si tratta di aree interessate esclusivamente dal passaggio delle opere di rete interrata e non dalla presenza dell'impianto. Il tracciato delle opere di connessione correrà su viabilità interpodereale e non all'interno delle particelle gravate da uso civico, per un totale di circa 1 km. La posa del cavidotto interrato comporterà un'alterazione solo temporanea dello stato dei luoghi, dove, al termine dei lavori di posa, verrà ristabilito lo stato dei luoghi originario. Il tracciato del cavidotto, inoltre, ricalca quasi totalmente il tracciato della viabilità esistente, di conseguenza non sono previsti impatti sulle trame agricole preesistenti.



FIGURA 3 – FOTO DELLA STRADA INTERESSATA DAL PASSAGGIO DEL CAVIDOTTO NELL'AREA GRAVATA DA USO CIVICO




FIGURA 4 – INQUADRAMENTO DELL'AREA GRAVATA DA USO CIVICO E TRACCIATO DEL CAVIDOTTO


Si procederà, quindi, con una richiesta al Comune di pertinenza per la sospensione temporanea della destinazione d'uso dei terreni per il periodo di messa in opera del cavidotto (circa 6 mesi), al termine del quale verrà ristabilito lo stato dei luoghi, come previsto anche dall'art. 17 della L. R. 14 marzo 1994, n. 12, che dispone quanto segue: *“Il mutamento di destinazione, anche se comporta la sospensione dell'esercizio degli usi civici sui terreni interessati, è consentito qualunque sia il contenuto dell'uso civico da cui i terreni sono gravati e la diversa utilizzazione che si intenda introdurre, ma la nuova utilizzazione non può comunque pregiudicare l'appartenenza dei terreni alla collettività o la reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale il mutamento di destinazione viene autorizzato”*.



2. CUMULO CON ALTRI PROGETTI E LOCALIZZAZIONE

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile nel territorio in esame al fine di evitare una relativa saturazione, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale di seguito illustrati nell'immagine sottostante (con evidenziato con etichetta ARANCIONE – ID_VIP 8399 il progetto in esame e gli altri con il corrispondente codice ID-VIP della procedura di VIA di competenza statale attribuito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), avendo presente quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 22/11/2023 (Allegato n. 1): "... B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere: Si rileva che nel corso degli ultimi mesi sono pervenute numerose istanze relative alla realizzazione nel contesto di riferimento di centrali fotovoltaiche ed eoliche di grandi dimensioni, attualmente in corso di istruttoria di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, o sottoposte a Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi della L.R. n. 2/2021 e della Delib. G. R. n. 11/75 del 2021. Alcune di queste, di seguito elencate, risultano limitrofe e contermini rispetto all'impianto fotovoltaico in progetto: ID VIP 9097 (questo, denominato "Nurra 1" sarebbe contermini all'area ovest e condividerebbe con quello in esame la stazione elettrica e parte dei cavidotti), ID VIP 8958, ID VIP 8959, ID VIP 9312, ID VIP 8106. Le aree occupate da tali impianti sono rappresentate nelle integrazioni prodotte dal proponente. La realizzazione complessiva di tutti gli impianti, come verificabile negli elaborati integrativi, produrrebbe effetti facilmente immaginabili di profonda e irreversibile alterazione dei caratteri

paesaggistici descritti, con un impatto paesaggistico complessivo che muterebbe definitivamente le caratteristiche dei luoghi”:



RITENUTO che sia in atto la trasformazione sostanziale del paesaggio agricolo esistente anche nel territorio dei comuni di Sassari e Porto Torres e, in particolare, nell'areale di progetto ove si collocano anche una serie di beni archeologici. Constatato che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio comporta una vera e propria conversione del territorio, che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici ed eolici per i quali è in corso l'iter di VIA ed autorizzativo, tanto da configurarsi la possibilità di una loro realizzazione senza soluzione di continuità. Si prospetta, pertanto, uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce dell'incertezza delle coltivazioni




proposte e dei soggetti agricoli che se ne dovrebbero assumere l'onere di conduzione per tutta la vita utile del progetto industriale proposto. L'impatto cumulativo del progetto in esame rispetto ad altre iniziative industriali di pari tipologia non è adeguatamente e, quindi, totalmente svolta dal Proponente (v. anche le controdeduzioni di cui alla nota firmata digitalmente il 07/07/2023, punto 7. Richiesta 7, pp. 28-30, ove sono considerati dal Proponente nella figura 7 una minima parte dei progetti effettivamente in fase di valutazione ed autorizzazione) e, pertanto, non coglie che il contesto di giacenza dei predetti beni archeologici, ma in particolare tutto il relativo paesaggio agrario – oggetto di previsioni e prescrizioni di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale – subirebbe una sostanziale sostituzione con impianti di tipo industriale quali quello di cui trattasi (v. le immagini sopra riprodotte sullo stato dei luoghi agricoli e le trasformazioni operate dalle strutture industriali previste, comprese le necessarie mitigazioni vegetazionali proposte, che a loro volta costituiscono una ulteriore occupazione di suolo agricolo, oltre quelle per la prevenzione incendi).

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e

del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



2.1 CONTRODEDUZIONE

Le considerazioni della Regione Sardegna in merito alla predisposizione di una variante allo strumento urbanistico comunale non riguardano la realizzazione dell'impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile – i cui terreni conserveranno l'attuale destinazione d'uso – ma la futura Stazione Elettrica di Trasformazione/Smistamento della RTN denominata "Fiumesanto 2", già benestariata da Terna, per la cui realizzazione sarà necessaria una variante allo strumento urbanistico comunale. Pertanto, a conclusione del procedimento di VIA nazionale, il progetto sarà sottoposto al procedimento di Autorizzazione Unica, organicamente disciplinato dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/03. La disciplina del procedimento di autorizzazione unica è stata di recente modificata dall'articolo 47 del D.L. n. 13/2023.

Tale autorizzazione è di competenza regionale (o, se del caso, delle province autonome) e con il medesimo titolo sono autorizzati:

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;



- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi. Inoltre, come stabilito dall'art. 12, c. 3 del D.lgs 387/2003, essa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico vigente.

La valutazione dell'impatto cumulativo con altri progetti viene riportata per ogni componente ambientale impattata nello Studio di Impatto Ambientale SASSARI3-IAR01-R1.

In particolare, in relazione agli impianti in iter autorizzativo riportati dal Ministero in *Figura 1*, si segnala che si tratta di progetti il cui iter autorizzativo non è ancora concluso, in molti casi è stato addirittura avviato in seguito all'avvio del procedimento relativo al progetto di cui al presente documento (SASSARI 3 – ID_VIP 8399). A tal proposito, per affinare l'analisi, si riporta di seguito un inquadramento e una tabella riassuntiva delle procedure con data di avvio antecedente al 04/05/2022, ovvero prima della presentazione dell'istanza ID 8399 con il relativo stato di avanzamento.




FIGURA 5 – CUMULO CARTOGRAFICO RELATIVO AL PROGETTO ID 8399



TABELLA 1 – TABELLA DI SINTESI DELLE ISTANZE PRESENTATE PRIMA DELL'ISTANZA RELATIVA AL PROGETTO ID 8399

ID_VIP	Tipo di impianto	Data di avvio	Nome progetto	Stato procedura	Parere MIC
5954	Eolico	10/03/2021	SA CORREDA	Procedimento in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	contrario
7391	Fotovoltaico	02/08/2021	SASSARI 02	Conclusa positiva	favorevole
7394	Fotovoltaico	02/08/2021	SASSARI 01	Conclusa positiva	favorevole
7405	Agrivoltaico	03/09/2021	AGROVOLTAICO MACCIADOSA	Procedimento in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	contrario
7411	Fotovoltaico	02/08/2021	NURRA	Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC	-
7630	Agrivoltaico	15/11/2021	Green and Blue Serra Longa	Procedimento in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	contrario
7685	Agrivoltaico	29/11/2021	FS-SASSARI	Procedimento in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	contrario
7759	Agrivoltaico	07/12/2021	SASSARI 2	Supplemento istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC	favorevole
7777	Agrivoltaico	17/12/2021	CAMPANEDDA	Procedimento in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	contrario
7792	Agrivoltaico	17/12/2021	-	Procedimento in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	contrario
7991	Agrivoltaico	19/01/2022	ECOVOLTAICO NURRA	Procedimento in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	-
8006	Agrivoltaico	11/01/2022	-	Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC	-
8106	Agrivoltaico	02/02/2022	PORTO TORRES 1	Parere CT VIA emesso, in attesa parere MIBACT	-
8399	Agrivoltaico	04/05/2022	SASSARI 3	Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC	contrario

TABELLA 2 – TABELLA DI SINTESI DEI PROGETTI ESISTENTI NELL'AREA DI INFLUENZA DELL'IMPIANTO IN PROGETTO E RELATIVE DISTANZE

Tipo di impianto	Nome progetto	Stato	Distanza dal progetto
Fotovoltaico	1	Esistente	2,7 km
Fotovoltaico	2	Esistente	2,1 km
Fotovoltaico	3	Esistente	1,5 km
Fotovoltaico	4	Esistente	1,7 km
Fotovoltaico	5	Esistente	2,4 km
Fotovoltaico	6	Esistente	5,5 km
Fotovoltaico	7	Esistente	5,8 km
Fotovoltaico	8	Esistente	3,9 km
Fotovoltaico	9	Esistente	4,0 km
Fotovoltaico	10	Esistente	4,2 km
Fotovoltaico	11	Esistente	6,7 km



Come si può notare dall'analisi dello stato delle altre procedure e dei pareri emessi, solo tre risultano concluse con Provvedimento di compatibilità ambientale favorevole, mentre in relazione agli impianti esistenti il più vicino al progetto si colloca a una distanza superiore a 1,5 km. Pertanto, a nostro avviso, il cumulo reale non può essere valutato prendendo in considerazione la totalità degli impianti indicati dal Ministero, ma solo quelli con data di presentazione antecedente a quella del progetto in esame e il cui iter autorizzativo risulti concluso con esito favorevole, al fine di non viziare l'analisi e quindi la valutazione finale, considerata l'aleatorietà legata all'esito delle procedure valutative. Si deve inoltre considerare che, secondo le disposizioni del d.lgs.152/2006, l'Allegato IIV alla parte seconda - Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22 - il punto 5, lettera e), recita: *“Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro: [...] e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri **progetti esistenti e/o approvati**, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto.”*

L'impatto cumulativo del progetto in esame rispetto ad altre iniziative industriali di pari tipologia è stato analizzato dal Proponente in fase integrativa al seguente elaborato:

- **SASSARI3-IAR01-R1_Studio di Impatto Ambientale**
 - *5.5.1 Analisi del cumulo cartografico*

L'indagine del cumulo cartografico parte da una ricognizione del territorio della Nurra. In questo capitolo sono stati valutati gli effetti cumulativi indotti dalla compresenza di più impianti per la produzione elettrica nell'area vasta in cui si inserisce il presente progetto. La valutazione è rivolta al consumo di suolo e all'impatto su vegetazione e colture su cui vertono i progetti presentati.

Per quanto riguarda la considerazione relativa al numero di richieste di connessione relative alla regione Sardegna che già oggi superano di 7 volte l'obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55 (che ipotizza che al 2030 la Sardegna potrà avere fino a 9,4 GW di capacità rinnovabile – 3,3 GW di eolico e 6,1 GW di solare distribuito e utility-scale –, affiancati da circa 10,7 GWh di capacità di accumulo) si evidenzia che il dato desunto dalle analisi di Terna non può essere considerato rappresentativo dello stato dell'arte degli iter autorizzativi in essere né di quelli futuri in quanto, tra la richiesta di connessione e la presentazione dell'istanza per il procedimento, potrebbero interferire molteplici variabili e molte richieste di connessione potrebbero riguardare progetti che non verranno mai presentati, che non supereranno il procedimento autorizzativo o che non verranno mai beneficiari da Terna per carenze progettuali. Pertanto, questo parametro non può essere considerato



discriminante per la valutazione del progetto. Parlando di soli progetti solari FV presentati in Sardegna, il dato davvero interessante – aggiornato al 30/09/2023 – riguarda i progetti che hanno ottenuto il nulla osta da Terna, che si ferma a soli 0,40 GW (Figura 7), mentre i progetti in valutazione da parte di Terna non raggiungono i 3 GW, a conferma del fatto che non tutte le STMG accettate passeranno agli step successivi del procedimento autorizzativo.

Parlando di soli progetti solari FV presentati in Sardegna, il dato davvero interessante – aggiornato al 30/09/2023 – riguarda i progetti che hanno ottenuto il nulla osta da Terna, che si ferma a soli 0,40 GW (Figura 7), mentre i progetti in valutazione da parte di Terna non raggiungono i 3 GW, a conferma del fatto che non tutte le STMG accettate passeranno agli step successivi del procedimento autorizzativo.




FIGURA 6 - PRATICHE DI CONNESSIONE CHE HANNO OTTENUTO IL NULLA OSTA DA TERNA NELLA REGIONE SARDEGNA – DATI AGGIORNATI AL 20/09/2023 (FONTE: [ECONNECTION: LA MAPPA DELLE CONNESSIONI RINNOVABILI - TERNA SPA](#))



Fonte Cluster stato pratica	Solare		Totale
	Potenza (GW)	Numero Pratiche	
STMG da accettare	3.41	80	12.54
STMG accettate	13.18	298	32.13
Progetti in valutazione	2.62	47	5.72
Progetti con nulla osta	0.40	8	1.23
STMD/Contratti	0.53	13	0.58

FIGURA 7 - STATO DELLE PROCEDURE NELLA REGIONE SARDEGNA AI VARI LIVELLI AUTORIZZATIVI DA PARTE DI TERNA (FONTE: [HTTPS://WWW.TERNA.IT/IT/SISTEMA-ELETRICO/RETE/ECONNECTION](https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/rete/econnexion))

3. ATTIVITÀ PROGETTUALI AGRICOLE

CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto di cui trattasi (pari, complessivamente, a circa 43 Ha) sono ancora utilizzate con funzione agricola, tanto da essere zonizzate nel Piano Urbanistico Comunale del Comune di Sassari come zona E-agricola (sottozona "E2) e nel Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Porto Torres ugualmente come zona "E-agricola", e che tali attività hanno rimodellato l'ambiente naturale in forme coerenti con il paesaggio esistente, che invece il nuovo impianto industriale snaturerebbe con l'introduzione di strutture incongrue ed estranee (v. Relazione agronomica, documento integrativo codice n. SASSARI3-IAR05-R1 del 26/06/2023, paragrafo Analisi delle produzioni agricole: "... Allo stato attuale i lotti costituenti l'area oggetto di studio sono interessati da colture foraggere, leguminose foraggere e da granella in forma estensiva, nonché da pascoli con presenza di vegetazione arbustiva spontanea nei quali viene svolta l'attività agricola facendo ricorso alle tecniche 15 convenzionali di coltivazione ed alla minima coltivazione ...", pp. 14-15):



Figura 12: Foto dell'area di progetto.



Figura 15: Foto dell'area di progetto.



Figura 16: Foto dell'area di progetto.

FIGURA 8 - DA RELAZIONE PAESAGGISTICA, ELABORATO SASSARI3-IAR04, FIGG. 12, 15-16, CON RAFFIGURATO LO STATO DEI LUOGHI COME NON SOSTANZIALMENTE INTERESSATI DA OPERE NON ATTINENTI A PRATICHE AGRICOLE, PER QUESTO RICADENDO IN ZONIZZAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI SASSARI E DEL COMUNE DI PORTO TORRES QUALI ZONE E-AGRICOLE




FOTOSIMULAZIONE PROSPETTICA DELL'IMPIANTO
VISTA C



FOTOSIMULAZIONE PROSPETTICA DELL'IMPIANTO
VISTA D



INQUADRAMENTO IMPIANTO CONI OTTICI



CONSIDERATO che Energia Pulita Italiana S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano certificare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto (salvo il riferimento ad una azienda agricola già presente sui fondi interessati – v. istanza di VIA, senza con questo attestarne il già esistente inserimento diretto nell'iniziativa progettuale in esame, questo neanche con le controdeduzioni di cui alla nota firmata digitalmente il 07/07/2023, punti 10. Controdeduzione 10, 11, 12, pp. 32-33, per il QRA punto 1. Richiesta 1, p. 36. - cfr. la Sintesi Non Tecnica integrativa, paragrafo 1.1 Società proponente, p. 3, ove non si cita l'Azienda agricola esistente quale parte del soggetto imprenditoriale proponente; ma anche Relazione Tecnica Generale integrativa, paragrafo 1. Introduzione, ove si indica che "tale iniziativa viene portata avanti dalla [sola] società denominato 'Energia Pulita Italiana S.r.l.' con sede legale a Bologna ..." - p. 1), visto che la Società d'altronde, provato dal fatto che nel SIA non è trattato il tema del coinvolgimento diretto nel progetto della parte relativa a coloro che devono condurre le



attività agricole e zootecniche previste, benché se ne attesti la volontà di garantirne la continuità produttiva (v., per esempio, il documento integrativo denominato *Analisi ricadute socio occupazionali*, ove la parte di attività agricole implementate appaiono irrisorie quale reddito percepito: 2.485 Euro/anno rispetto al reddito derivante dalla vendita della produzione di energia elettrica prodotta nella medesima annualità, v. p. 54, punto n. 6 e Tabella 16, ma anche documento integrativo denominato *Analisi costi benefici ambientali*, n. SASSARI3-IAR14 del 26/06/2023, paragrafo 3.1 per la determinazione del prezzo di remunerazione del MWh prodotto).

CONSIDERATO che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione effettiva fra l'attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola/zootecnica), non potendosi condividere l'affermazione che, per un impianto definito agrivoltaico, le connesse attività agricole siano un elemento accessorio o collaterale (come in effetti appaiono essere) alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, dovendosi invece trattare necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola, trovando sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area agricola è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio (v. a tal proposito anche il documento denominato *Piano di manutenzione e gestione impianto*, n. SASSARI3-PDR11-R1 del 28/06/2023, ove le attività agricole non sono minimamente trattate, a dimostrazione di come il presente impianto industriale per la produzione di energia elettrica non sia sostanzialmente collegato a quello di produzione agricola).

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico proposto.

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area agricola è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio (a tal proposito si veda l'elaborato integrativo denominato *Analisi ricadute socio occupazionali*, n. SASSARI3-PDR12-R1 del 28/06/2023, ove le attività agricole non sono considerate quale incrementate dal progetto



industriale proposto – paragrafo 3.3, Tabella 3, ugualmente ciò avviene con il documento denominato *Analisi costi benefici ambientali, n. SASSARI3-IAR14 del 26/06/2023, paragrafo 5.5 Sintesi dei risultati, tabelle 14 e 15).*

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo e del patrimonio archeologico interessato esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in effetti proposto (come, d'altronde, evidenziato per la parte di territorio agricolo interessato dal Comune di Samassi con le proprie osservazioni sopra riportate nel presente parere tecnico istruttorio).

CONSIDERATO che il Computo Metrico Estimativo (elaborato integrativo n. Rev01 del 28/06/2023) prevede unicamente le opere di "MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE", e non quelle di miglioramento fondiario (v. il "riutilizzo e riqualificazione dei manufatti presenti in loco, indirizzandoli all'allevamento di bestiame da carne, alimentato con foraggio e cereali prodotti localmente", attività indicate nell'istanza di VIA), da sostenersi soprattutto per tutta la vita utile dell'impianto industriale proposto e che si dichiarano come integrate all'impianto industriale proposto, a maggiore riprova di quanto le stesse attività agricole siano in realtà un elemento non sostanzialmente integrato nel progetto agrivoltaico che si sostiene di aver presentato, anche a dimostrazione del non consumo di suolo agricolo esistente.

3.1 CONTRODEDUZIONE

I rischi in cui si incorre quando si progettano opere per la produzione di energia di grandi dimensioni riguardano principalmente la frammentazione dell'omogeneità del contesto paesaggistico e l'inserimento di elementi incongrui in un contesto di giacenza consolidato. Un approfondito studio degli strumenti di pianificazione e la conoscenza del territorio permettono di evitare il rischio di compromissione dell'identità paesaggistica.

Considerata l'incidenza degli elementi tecnologici in progetto (pannelli fotovoltaici e volumi prefabbricati) si è scelto di adottare misure di mitigazione e compensazione adeguate, oltre ad una serie di precauzioni e azioni volte alla riduzione dell'impatto sul paesaggio e sul patrimonio storico-culturale dell'opera. Il sistema agrivoltaico promossi dal Proponente, garantiscono il miglioramento dell'assetto agronomico dei terreni interessati dall'opera. Il progetto proposto si pone in continuità con gli usi tradizionali storico-culturali e vi integra la produzione di energia rinnovabile.

La domanda di energia elettrica in Italia nel 2022 è stata pari a 315 TWh (Pubblicazioni Statistiche Terna spa). La conversione di vasti appezzamenti ad esclusivo uso agricolo in sistemi



complessi per la produzione di energia è una transizione necessaria per il soddisfacimento della richiesta di energia elettrica in Italia e per il raggiungimento degli obiettivi Europei di sostenibilità. I sistemi agrivoltaici sono una risposta a questa necessità, poiché riflettono le esigenze di produzione energetica e, allo stesso tempo, non compromettono gli usi del suolo attuali e le pratiche già attive sui terreni agricoli.

Riguardo al mancato riscontro in merito alle forme di conduzione dell'attività agricola e alla gestione dei fondi, si precisa che non sono ancora stati firmati accordi di coltivazione con i proprietari dei terreni. Tuttavia, il sistema agro-energetico previsto da Enerland si conforma ai requisiti previsti dalle Linee guida in materia di impianti agrivoltaici, pubblicate dal Ministero della transizione ecologica il 27 giugno 2022 o per soddisfare la definizione di "agrivoltaico avanzato". Negli atti notarili preliminari, in particolare nelle "Premesse", è prevista la facoltà per i proprietari dei terreni di continuare a condurli secondo il piano agrario concordato e predisposto nella relazione agronomica ([SASSARI3-IAR05-R1_Relazione Agronomica](#)). I titolari delle aziende agricole che attualmente esercitano l'attività agro-zootecnica sui fondi interessati dall'impianto sono al momento interessati a proseguire le proprie attività in sinergia con l'operatore elettrico ed è quindi intenzione del medesimo di affidare lo svolgimento delle attività agro-zootecniche previste dal piano agricolo del presente progetto alle aziende locali già presenti sul territorio. Resta in ogni caso inteso che nel corso della vita utile dell'impianto, qualora i soggetti attualmente interessati alla gestione agricola del progetto, dovessero manifestare la necessità di interrompere l'attività, questi potranno essere sostituiti da altre aziende agricole operanti sul territorio che si impegneranno a portare avanti le attività previste dal piano agricolo e a farlo coesistere con le attività energetiche.

Con la proposta di progetto di Sassari 3 ci si pone l'obiettivo di proiettare l'Azienda agricola, già presente sul fondo, verso una Agricoltura 4.0: tecnologica, naturale e sostenibile. L'idea alla base è quella di implementare un'innovativa filiera agro-alimentare che si può definire "Biorenovatio", nella quale l'equilibrio tra uomo, agricoltura circolare, rispetto del suolo e della biodiversità, tipico dell'agricoltura contadina del passato, viene rivisto applicando le più moderne tecnologie dello stato dell'arte. In concreto, il modello che si propone si basa su di una integrazione equilibrata sostenibile tra agricoltura, ambiente ed energia. In tale ottica i punti chiave si possono riassumere in quanto segue:

- Riutilizzo e riqualificazione dei manufatti presenti in loco, indirizzandoli all'allevamento di bestiame da carne, alimentato con foraggio e cereali prodotti localmente;



- Riconversione di un ampio appezzamento agricolo alla produzione del foraggio necessario per l'alimentazione equilibrata del bestiame;
- Incremento della biodiversità grazie alla flora, alla fauna e microfauna che sempre accompagnano l'impianto di un prato polifita stabile. Possono infatti fornire lo spazio necessario a ricreare l'habitat ideale per le api. E in un momento in cui migliaia di api selvatiche sono a rischio di estinzione, e gli apicoltori stanno lottando per mantenere in vita le proprie famiglie di api questo tipo di progetto svolge un ruolo fondamentale.
- Arricchimento della matrice organica del terreno, in contrasto col progressivo impoverimento per dilavamento, tipico della coltivazione estensiva attuale, caratterizzata da annuali arature profonde;
- Riduzione del consumo d'acqua per irrigazione;
- Utilizzo del letame come ammendante naturale, a chiusura del ciclo coltivazione/allevamento e contemporanea riduzione sostanziale di fertilizzanti chimici;
- Integrazione tra agricoltura e fotovoltaico. Il progetto prevede di coltivare l'intera area agricola attraverso l'impianto di un prato polifita permanente, di durata illimitata destinato alla produzione di foraggio.

In provincia di Sassari, le campagne a prato polifita rappresentano solo lo 0,2% della superficie coltivata dell'intera provincia. In questo contesto, l'integrazione di un sistema agrivoltaico, apporta significativi vantaggi: infatti essa integra la redditività della filiera agro-alimentare con un'attività compatibile con la coltivazione del prato polifita, che produce energia completamente rinnovabile e gratuita. C'è da sottolineare l'effetto di schermatura e protezione con parziale ombreggiamento, da parte delle strutture fotovoltaiche che, nelle ore più assolate delle giornate estive, favorisce il mantenimento di condizioni ottimali di umidità e temperatura del terreno, con vantaggi in termini di resa agricola.

Dal punto di vista agronomico il progetto proposto intende implementare una migliore gestione agronomica dei terreni al fine di contribuire nel tempo al miglioramento decisivo della fertilità del suolo agrario, con lo scopo di restituire alla fine della vita utile dell'impianto agrivoltaico un terreno migliorato e pronto ad essere reimmesso nel ciclo produttivo agro-zootecnico. Al fine di raggiungere l'obiettivo di quanto si è affermato la Società Energia Pulita Italiana S.r.l., in ragione della completa compatibilità dell'investimento con gli obiettivi agronomici, intende migliorare l'intera superficie a pascolo naturale in superfici a "prato migliorato permanente". La conversione delle superfici presuppone l'attuazione di



una serie di operazioni di miglioramento agrario dei terreni al fine da renderli idonei ad ospitare la coltivazione del prato permanente.

L'azione di miglioramento diretta della fertilità del suolo, in un orizzonte temporale di medio periodo, si raggiungerà attuando due tecniche agronomiche fondamentali. Da un lato, nella composizione delle essenze costituenti il miscuglio da seminare (insieme dei semi costituenti la composizione specie specifica delle piante) per l'ottenimento del prato permanente polifita si privilegeranno le leguminose, piante così dette miglioratrici della fertilità del suolo in quanto in grado di fissare per l'azione della simbiosi radicale con i batteri azotofissatrici; le stesse in grado di immobilizzare l'azoto atmosferico nel suolo a vantaggio diretto delle specie appartenenti alle graminacee. In particolare, si provvederà all'inserimento tra le specie erbacee componenti il miscuglio di semina le seguenti specie graminacee macroterme, *Cynodon dactylon*, *Poa pratensis*, tali specie erbacee sono particolarmente utilizzate nei campi da golf, in quanto necessitano di pochissima risorsa idrica e sono in grado di superare indenni mantenendo la copertura del suolo anche le torride estati del Sud Europa. Nel miscuglio di semina saranno presenti tra le leguminose annuali autoriseminanti *Edisarium coronarium*, *Medicago sativa* ed in particolare la specie spontanea sarda, *Trifolium subterraneum* capace anche essa di autoriseminarsi e che possedendo uno spiccato geocarpismo, contribuisce insieme alla copertura vegetale diventata "permanente" ad arrestare l'erosione superficiale allo stato molto diffusa nelle superfici oggetto di intervento.

Si evidenzia, inoltre, che la presenza di un cotico erboso continuativo durante tutto l'anno consente di garantire la carrabilità della superficie senza che la struttura del terreno possa essere danneggiata. Sarà necessario, al fine di ridurre il fenomeno del costipamento del terreno per l'azione di calpestio dei mezzi che passano per effettuare le operazioni di coltivazione, ma soprattutto di quelli utilizzati per le operazioni di manutenzione dell'impianto, utilizzare mezzi d'opera dotati di pneumatici con profilo allargato, al fine di aumentare l'impronta a terra, riducendo il peso per unità di superficie.

L'importanza del prato migliorato permanente è legata a due principali fattori: biodiversità e cambiamento climatico. Il prato polifita rappresenta uno tra gli ecosistemi a più alta biodiversità, per la presenza di numerose specie vegetali e soprattutto animali in cui, a partire dagli artropodi, trovano rifugio e risorse alimentari. Allo stesso tempo il mantenimento di un prato stabile contribuisce al sequestro del carbonio e di conseguenza a contrastare il cambiamento climatico. Infatti, molti studi dimostrano che superfici di suolo non coltivate e mantenute a prato stabile consentono un sequestro del carbonio pari a 1.740 g/m². Tale pratica viene definita Carbon Farming e l'Unione Europea sta già



pensando a sistemi di incentivazione attraverso un quadro normativo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio basato su una contabilizzazione del carbonio solida e trasparente al fine di monitorare e verificare l'autenticità degli assorbimenti.

Due volte l'anno, anche con lo scopo di prevenzione anti incendio, la vegetazione erbacea che cresce sotto i pannelli sarà sfalciata e sminuzzata avendo cura di non lasciare nudo il suolo, con mezzi meccanici senza l'utilizzo di diserbanti chimici, i residui vegetali triturati saranno lasciati sul terreno con l'utilizzo della tecnica del "*Mulching*" in modo da mantenere uno strato di materia organica sulla superficie pedologica, tale da conferire nutrienti e mantenere un buon grado di umidità, senza utilizzo di risorsa idrica aggiuntiva ad esclusione di quella utilizzata per la periodica pulizia dei pannelli fotovoltaici, che sarà emunta dai pozzi artesiani esistenti, contribuendo in tal modo ad attenuare i processi di desertificazione in atto. Si deve inoltre considerare che, sebbene i pannelli creino ombra per le colture, le piante richiedono solo una frazione della luce solare incidente per raggiungere il loro tasso massimo di fotosintesi. Troppa luce solare ostacola la crescita del raccolto e può causare danni. La copertura fornita dai pannelli protegge anche da eventi meteorologici estremi, che rischiano di diventare più frequenti con i cambiamenti climatici, inoltre l'ombra fornita dai pannelli solari riduce l'evaporazione dell'acqua e aumenta l'umidità del suolo, particolarmente vantaggiosa in ambienti caldi e secchi, privi come nel caso di specie della possibilità di utilizzare irrigazioni artificiali. A seconda del livello di ombreggiamento, è stato osservato un risparmio idrico del 14-29%. Riducendo l'evaporazione dell'umidità, i pannelli solari alleviano anche l'erosione del suolo. Anche la temperatura del suolo si abbassa nelle giornate afose. Lo dimostrano i primi test fatti in una prova sperimentale da Enel Green Power (Egp), in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II e con Novamont. L'esperimento è in corso, iniziato a gennaio 2022, in Grecia, a Kourtesi, un paesino rurale nel Sud del Paese. I primi risultati sono stati presentati di recente alla Conferenza Mondiale per la Conversione dell'Energia Fotovoltaica (Wcpec-8) che si è tenuta a Milano, coordinata da Alessandra Scognamiglio, ricercatrice di Enea. Riducendo l'evaporazione dell'umidità, i pannelli solari alleviano l'erosione del suolo. Anche la temperatura del suolo si abbassa nelle giornate afose.

Infine, in merito alle considerazioni sul Computo Metrico Estimativo si evidenzia che la società non dispone dei manufatti presenti in loco, in quanto ha stipulato dei contratti esclusivamente in relazione alle superfici fondiari. I manufatti vengono già utilizzati dall'azienda agricola conduttrice dei terreni per il ricovero del bestiame, lo stoccaggio del foraggio.



4. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

CONSIDERATO che il Piano di monitoraggio ambientale (elaborato integrativo n. SASSARI3-IAR02-R1 del 07/07/2023) non risulta essere stato redatto dal proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico e in minore parte architettonico e paesaggistico (relativamente sia alle opere principali e connesse previste, vista l'immediata prossimità del progetto in esame rispetto a fasce di tutela paesaggistica per legge, in verità occupate dalle pratiche agricole previste), predisponendo per la relativa separata componente (v. paragrafo 3.6 Paesaggio, ove la relativa specifica qualità è correlata ad altre componenti ambientali, non cogliendone la specificità e complessità dello stesso quale differente rispetto all'ecosistema ed all'ecologia a cui le richiamate componenti ambientali invece si rifanno) tutti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (anche individuando soggetti con specifica competenza in materia di patrimonio culturale paesaggistico). Quindi, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, in parte architettonico e paesaggistico, benché il sito prescelto si caratterizzi anche quale particolare contesto di tali beni.

Ancora, lo stesso Piano non considera le opere di miglioramento fondiario quali da monitorarsi nel corso della vita utile dell'impianto industriale proposto (30 anni – v. Sintesi Non Tecnica integrativa, paragrafo 4.1.6, p. 99), quale elemento oggettivamente rilevante per la conservazione della produzione agricola esistente (v. PMA, paragrafo 4.1 Componenti e fattori oggetto del monitoraggio), tanto da riconfermarsi come tale miglioramento e conduzione agricola dei suoli interessati non siano sostanzialmente connessi con la volontà di produrre in via esclusiva energia elettrica.

4.1 CONTRODEDUZIONE

Il piano di monitoraggio del progetto in esame è stato redatto secondo le "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA" i cui documenti di riferimento più aggiornati sono costituiti da:

1. MATTM | DG per le Valutazioni Ambientali. (2014). Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Indirizzi metodologici generali. Roma: ISPRA.



2. MATTM | DG per le Valutazioni Ambientali. (2015). Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Indirizzi metodologici specifici. Roma: ISPRA.

Il primo documento fornisce gli indirizzi generali per la redazione di un piano di monitoraggio ambientale per un progetto soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale e quindi definisce le fasi di monitoraggio, le componenti oggetto del monitoraggio e alcuni requisiti minimi fondamentali da rispettare nella redazione del PMA.

Il secondo vuole stabilire criteri e metodologie omogenei per la predisposizione dei PMA affinché, nel rispetto delle specificità dei contesti progettuali ed ambientali, sia possibile il confronto dei dati, anche ai fini del riutilizzo.

Allo stesso tempo il PMA deve essere strutturato in maniera sufficientemente **flessibile** per poter essere eventualmente rimodulato nel corso dell'istruttoria tecnica di competenza della Commissione CT VIA VIA-VAS e/o nelle fasi progettuali e operative successive alla procedura di VIA: in tali fasi potrà infatti emergere la necessità di modificare il PMA, sia a seguito di specifiche richieste avanzate dalle diverse autorità ambientali competenti che a seguito di situazioni oggettive che possono condizionare la fattibilità tecnica delle attività programmate dal Proponente.

La scelta di non indicare in maniera rigida i tempi e le modalità di monitoraggio di alcune delle componenti ambientali è legata alla volontà di mantenere una certa flessibilità del progetto di monitoraggio in funzione di possibili rimodulazioni del progetto dovute a specifiche richieste degli enti competenti e interessati al monitoraggio di ciascuna componente.

In relazione al patrimonio storico-culturale, in particolare, le Linee Guida ministeriali non forniscono indicazioni univoche per quanto riguarda le modalità di monitoraggio per tale componente; pertanto, il proponente non ha previsto un piano specifico per il monitoraggio del patrimonio storico-culturale al fine di coinvolgere l'autorità competente (SABAP) nella redazione del piano, in modo da garantire la tutela integrale dei beni e del loro contesto di giacenza.

Pertanto, la società proponente del progetto si dichiara disposta a rimodulare il PMA e i fattori da monitorare per la componente Paesaggio e patrimonio storico culturale tanto più perché, anche nel secondo documento di riferimento per la redazione del progetto di monitoraggio ambientale, che riporta gli indirizzi metodologici specifici per ciascuna componente oggetto di monitoraggio, la



componente paesaggio e patrimonio storico-culturale non viene trattata, quindi risulta complesso sviluppare un progetto di monitoraggio organico che consideri tutte le possibili variabili che possono entrare in gioco in un progetto.

Si resta dunque aperti a qualsiasi suggerimento in relazione alle modalità di esecuzione del monitoraggio per la componente storico-culturale da parte della Soprintendenza, in considerazione del fatto che non esistono linee guida univoche per l'esecuzione del monitoraggio e, trattandosi di una componente dall'elevato valore storico e identitario si intende trattarlo nel modo corretto.

5. AREE NON IDONEE

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto industriale in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti gli impianti industriali costituiti da impianti fotovoltaici superiori a 20 kW, per 500 m, quali "aree idonee" ex lege per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza,



dell'estensione delle aree idonee ex lege per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in parte per le relative opere connesse in aree dichiarate "non idonee" con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (punto n. 7.2 e 12.7 della Tabella 1 dell'Allegato B).

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee dall'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 22/11/2023, paragrafi A.1, A.1.3, A.3.2, B.1.1.a, B.1.2.b – Allegato n. 1), avendo a riguardo la tutela del patrimonio culturale archeologico, architettonico e paesaggistico (quest'ultimo per quanto riferito all'art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004).

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

5.1 CONTRODEDUZIONE

La scelta delle aree di progetto è stata effettuata dopo un'analisi dei vincoli presenti a livello regionale, provinciale e comunale. Tra questi sono state visionate le aree non idonee ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010. È stato anche consultato il Geoportale della Regione Sardegna dedicato alle aree non idonee² e, come evidenziato nella figura 13 dell'elaborato SASSARI3-IAR01-R1_Studio di Impatto Ambientale di cui si riporta uno stralcio di seguito, non sono state riscontrate interferenze.

Il quadro programmatico dello Studio di Impatto Ambientale al par. 2.3 "Programmazione regionale" riporta un'analisi del quadro normativo a livello regionale in materia di definizione di aree non idonee all'installazione di impianti FER D.G.R. 59/90 del 27/11/2020.

² http://www.sardegnaegeoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=fer_Del_59-90_e_agg_succ



La RAS ha prodotto 59 tavole rappresentative dell'intero territorio regionale nelle quali sono riportati i principali vincoli ambientali, idrogeologici e paesaggistici esistenti. Per quanto riguarda l'area oggetto di interesse, **l'impianto ricade nella tavola n.13.**

La tavola mostra l'assenza di vincoli interferenti con l'area di progetto. In particolare, non si rilevano interferenze con le fasce di rispetto dei beni paesaggistici né impatti sulle aree gravate da uso civico, largamente presenti in località Monte Rose, a nord-est dell'impianto.

Come riscontrabile anche nella cartografia allegata, l'area scelta per la localizzazione del progetto risulta compatibile con le prescrizioni introdotte dalla Delibera di G.R. 59/90 poiché esterna alle perimetrazioni delle aree individuate come non idonee per la localizzazione di impianti FER.




FIGURA 9 – INQUADRAMENTO DEL SITO SU CARTA DELLE AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FER AI SENSI D.G.R. 59/90 DEL 2020 – ESTRATTO ELABORATO SASSARI3_IAT15




FIGURA 10 – INQUADRAMENTO SU AREE NON IDONEE AI SENSI DELLA DGR 59/90 DEL 2020 DA GEOPORTALE SARDEGNA

Infine, la localizzazione del Progetto consente di richiamare l'art. 22, c. 1- bis e 1-ter del d.lgs 199/2021, ove si estende la disciplina di cui al comma 1 alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare alle infrastrutture elettriche interrato, indipendentemente dalla loro ubicazione. Secondo questa previsione non rileverebbe quindi il posizionamento delle infrastrutture interrato ai fini della sottoposizione delle stesse alla disciplina prevista per i relativi impianti in aree idonee.

Alla luce di quanto esposto, non si ritiene dunque condivisibile la considerazione riportata nel parere istruttorio con cui si esclude l'idoneità dell'area. L'unica motivazione addotta risulta infatti essere che l'area «non presenta un potenziale tale da ospitare la installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile». Le Amministrazioni si limitano a constatare l'assenza di potenzialità dell'area, mancando di supportare i fondamenti di tale tesi con argomentazioni puntuali e circostanziate.

Tale assunto risulta in contrasto con quanto stabilito dal principio giurisprudenziale secondo cui «non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego fondata su una generica incompatibilità, non potendo l'Amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate» (C.d.S., Sez. VI, 4 febbraio 2019, n. 853; T.A.R. Umbria, Sez. I, 5 giugno 2019, n. 311).




Oltretutto, si ritiene che tale considerazione sia particolarmente penalizzante se si considera l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale, nel caso in cui un progetto ricada in area idonea, «**nei suoi confronti, non è ravvisabile, a monte, alcun pregiudizio all'interesse paesaggistico**» (C.d.S., 30 agosto 2023, n. 8027, C.d.S. sez. IV, 11 settembre 2023 n. 8260).

6. PREVENZIONE ANTINCENDIO

CONSIDERATO che le opere indicate come necessarie per la prevenzione antincendio delle aree agricole dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari della Regione Autonoma della Sardegna, con il contributo istruttorio nota prot. n. 3574 del 17/01/2023 (v.: "... Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo fotovoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile. Nel caso in cui i lavori dovessero essere eseguiti nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", dovranno essere rispettate le vigenti Prescrizioni Regionali Antincendi in materia di utilizzo di attrezzi ed apparecchiature in grado di produrre scintille"), comporterebbero l'ulteriore sottrazione di suolo alle attività agricole primarie identificate nello strumento urbanistico comunale vigente, costituendosi le richieste fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo ed oggetto delle previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale, anche alla luce di quanto controdedotto dal Proponente con la nota firmata digitalmente il 07/07/2023 (v. punto 3. Richiesta 3): "... la Proponente ha valutato in parte percorribile il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 16 richiamate dal CFVA. Considerando che il sistema energetico (campo solare) è racchiuso entro il tracciato della viabilità di servizio all'impianto e che questa sarà realizzata in terra stabilizzata con una larghezza di circa 5 m, si procederà nel periodo estivo allo sfalcio e alla dissodatura della fascia degli ulteriori 5 metri in adiacenza ai tracciati della viabilità interna, anche sull'area occupata dagli inseguitori solari, al fine di assicurare una fascia di ampiezza di 10 metri con caratteristiche di "fascia parafuoco" ...":



FIGURA 4 – PARTICOLARE OPERE DI MITIGAZIONE (SASSARI 3-PDT11-R1)



6.1 CONTRODEDUZIONE

La normativa di riferimento relativa alle fasce parafuoco è rappresentata dalle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023/2025 (Allegato alla Deliberazione della G.R. n. 17/53 del 4 maggio 2023). All'art. 16 (Terreni e fabbricati) del Titolo IV "Norme di prevenzione" si prescrive che "b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di



bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri”; inoltre, all’art. 18, sono definiti i “Depositi di materiale infiammabile o combustibile come: “1) I rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente”. Ravvisato che, l’assimilazione del sistema agrivoltaico alla fattispecie dei depositi di materiale infiammabile non appare appropriata, trattandosi di una attività che, a differenza di quella citata, non rientra fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, la Proponente ha valutato in parte percorribile il recepimento delle prescrizioni di cui all’art. 16 richiamate dal CFVA. Considerando che il sistema energetico (campo solare) è racchiuso entro il tracciato della viabilità di servizio all’impianto e che questa sarà realizzata in terra stabilizzata con una larghezza di circa 4 m, si procederà nel periodo estivo allo sfalcio e alla dissodatura della fascia degli ulteriori 6 metri in adiacenza ai tracciati della viabilità interna, anche sull’area occupata dagli inseguitori solari, al fine di assicurare una fascia di ampiezza di 10 metri con caratteristiche di “fascia parafuoco”, non sottraendo terreno all’attività agricola, se non durante la stagione estiva.